

**Edizione di lunedì 19 Luglio 2021**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: le tematiche della 51esima puntata**  
di **Sergio Pellegrino**

## **DICHIARAZIONI**

**La tracciabilità dei pagamenti e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate**  
di **Luca Mambrin**

## **AGEVOLAZIONI**

**Crediti d'imposta investimenti in beni strumentali: costo di acquisizione e Iva indetraibile**  
di **Debora Reverberi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Crediti industria 4.0: sì alla compensazione in presenza di ruoli**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Disapplicazione automatica per le società agricole senza effetto retroattivo**  
di **Luigi Scappini**

## **PODCASTING**

**3 libri sul podcasting per fare business**  
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: le tematiche della 51esima puntata***

di **Sergio Pellegrino**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **51esima puntata**.

Come di consueto, partiremo dall'evidenziare nella **sessione di aggiornamento** le novità a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

A livello di **provvedimenti normativi**, da segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio del **D.M. 21 giugno 2021**, con il quale è stata data attuazione alle previsioni del D.L. 34/2019 relative all'utilizzo della **fatturazione elettronica nelle operazioni con la Repubblica di San Marino**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 circolare, 2 risoluzioni e 12 risposte ad istanza di interpello**.

Partiremo dall'analisi del contenuto della [circolare n. 8/E del 14 luglio 2021](#), che tratta le **modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti** (ad esempio per effetto di una sentenza divenuta definitiva o di un accordo tra datore di lavoro dipendente).

In considerazione dei **contenziosi** instauratisi fra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, il **D.L. n. 34 del 2020** ha introdotto nell'ambito dell'[articolo 10 del Tuir](#) il **comma 2-bis**, con il quale è stata inserita la **modalità di restituzione al "netto", in aggiunta a quella al "lordo" della ritenuta**, già prevista dalla **lettera d-bis del primo comma**.

Fra le **risposte** ad istanze di interpello, commenteremo la [n. 480 del 15 luglio](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la questione del **ruolo del general contractor nell'ambito delle pratiche di superbonus** e la [n. 481](#), sempre del **15 luglio**, che ha ad oggetto

**l'asseverazione per gli interventi di miglioramento sismico** nel caso in cui vi sia il **cambio di classificazione sismica del Comune che passa da zona 4 a zona 3**.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 19865](#) del **13 luglio**: si affronta il caso della **riqualificazione di una pluralità di atti in cessione d'azienda** e del termine entro il quale l'ufficio può procedere in tal senso.

Nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà invece delle modalità di compilazione della **comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**.

L'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha infatti previsto un **nuovo credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute** nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** utilizzati e per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le **spese per la somministrazione di tamponi** per Covid-19.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo le **condizioni per poter fruire del superbonus** in relazione agli interventi di **installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo**, anche alla luce delle **recenti indicazioni** in materia formulate da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** tratterà gli **obblighi di sostituzione d'imposta delle società e degli enti non residenti**: con la [risposta all'interpello n. 449 del 25 giugno 2021](#), l'Agenzia ha confermato che tali soggetti devono essere **considerati sostituti esclusivamente in presenza di una loro stabile organizzazione nel territorio italiano**.

Da ultimo la **sessione Q&A**, con la **risposta ad alcuni quesiti**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## DICHIARAZIONI

---

### ***La tracciabilità dei pagamenti e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate***

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

## AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto la **Legge di Bilancio 2020**, al **comma 679**, ha previsto che, dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% prevista dall'[articolo 15 Tuir](#)** (escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Nella recente [circolare 7/E/2021](#) l'Agenzia delle entrate, richiamando anche documenti di prassi emanati precedentemente, ha fornito interessanti **chiarimenti** sul tema.

Il contribuente infatti può dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento "**tracciabili**" mediante la relativa **annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Pertanto non saranno necessari ulteriori documenti nel caso in cui il percettore delle somme che emette il documento riporti la dicitura riguardante la **modalità di pagamento**.

In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante **prova cartacea della transazione**, ovvero tramite **ricevuta della carta di debito** o della **carta di credito**, **copia bollettino postale**, **Mav**, dei pagamenti con **PagoPA**, o **estratto conto**.

Secondo l'Agenzia anche **l'estratto conto** costituisce una possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile", opzionale, **residuale e non aggiuntiva**, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso **non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"**.

In caso di **pagamento con applicazioni via smartphone** tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il **documento fiscale che attesti l'onere sostenuto** e la

documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire **l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato**, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

Con riferimento alla **spettanza della detrazione** a parere dell'Agenzia l'onere può considerarsi sostenuto dal **contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento**, aspetto quest'ultimo che *"attiene ai rapporti interni fra le parti"*.

Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite **sistemi di pagamento** "tracciabili" intestati ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

Ad esempio, nel caso in cui il contribuente utilizzi la **carta di debito** o di **credito** intestata al figlio per pagare le **spese detraibili** riferite a sé stesso, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, non perde il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal **soggetto intestatario del documento di spesa**. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.

Nel caso in cui il **contribuente utilizzi la propria carta di credito per pagare le spese detraibili** riferite al coniuge, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità il coniuge non perde il diritto alla detrazione, purché l'onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Secondo l'Agenzia tale circostanza può essere supportata dalla **cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito**.

È necessario comunque assicurare la **corrispondenza** tra la **spesa detraibile** per il contribuente ed il **pagamento effettuato da un altro soggetto**. Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:

- il **pagamento risulti effettuato nel corso del 2020**, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
- il **documento di spesa sia intestato al contribuente** che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La disposizione sull'obbligo della tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni **per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private**

**accreditate al Servizio sanitario nazionali.**

Sul punto la [circolare 7/E/2021](#) ha precisato che il contribuente ha diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per **tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN**, sia **in convenzione con il SSN** che in **regime privato**, anche se effettuate in contanti.

Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli **elenchi** pubblicati sui siti regionali ai sensi dell'**articolo 41, comma 4, D.Lgs. 33/2013**, secondo cui *“è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private [accreditate](#)”*.

Per quanto riguarda infine i **dispositivi medici** è stato chiarito che l'obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione non sussiste anche **per le spese relative all'acquisto o all'affitto delle protesi**, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei **dispositivi medici**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Crediti d'imposta investimenti in beni strumentali: costo di acquisizione e Iva indetraibile***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le discipline del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** di cui all'[articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) e di cui all'[articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) e la normativa del **credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno**, di cui all'[articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015](#) (c.d. Legge di Stabilità 2016) presentano profonde analogie per quanto concerne **l'individuazione del costo di acquisizione del bene assunto a base di calcolo dell'agevolazione**.

I crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si ispirano al criterio generale del **costo di acquisizione del bene rilevante ai fini fiscali**, tramite espresso richiamo:

- della lettera b) dell'[articolo 110 Tuir](#) nella disciplina dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali all'[articolo 1, comma 188, L. 160/2019](#) e al [comma 1054](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 rispettivamente;
- delle lettere a) e b) dell'[articolo 110 Tuir](#) nella disciplina dei crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno con la [circolare AdE 34/E/2016](#).

Il criterio fiscale citato chiarisce che:

*“a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;*

*b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”.*

Al riguardo la [risoluzione AdE 152/E/2017](#) in materia di c.d. iper ammortamento precisa che,



per la concreta individuazione del costo di acquisizione del bene e degli oneri accessori di diretta imputazione, occorre far riferimento, in via generale, ai contenuti del principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa e che, per quanto qui rilevante, **il costo effettivamente sostenuto dal contribuente include l'onere per l'Iva sostenuto se la società opera in regime di Iva indetraibile.**

Con la recente [risposta all'interpello 428/2021](#) in materia di credito d'imposta Mezzogiorno l'Agenzia delle entrate ha confermato espressamente **l'applicazione del criterio esplicitato a suo tempo nella circolare AdE 44/E/2009 con riferimento all'agevolazione c.d. Tremonti-ter**, di cui all'[articolo 5 D.L. 78/2009](#).

L'eventuale Iva indetraibile relativa alle singole operazioni d'acquisto costituisce una componente del costo di acquisizione del bene agevolabile esclusivamente nel caso di:

- **totale indetraibilità** ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#);

ovvero

- **esercizio dell'opzione prevista dall'[articolo 36-bis D.P.R. 633/1972](#)** di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex **articolo 10**.

**Al contrario è esclusa l'ammissibilità**, ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, **dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata**.

**In tal caso la quota di Iva parzialmente indetraibile** infatti non può essere considerata parte integrante di un'operazione d'acquisto, bensì **assume la natura di costo generale** ai sensi dell'[articolo 99 Tuir](#) (vedasi la **risoluzione n. 9/869/1980**) in quanto ***"massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere nell'esercizio"***.

Ne deriva, come espressamente confermato sia dalla [circolare AdE 44/E/2009](#), sia dalla [risposta all'interpello 428/2021](#), **la rilevanza dell'Iva nel calcolo del costo di acquisizione del bene** per i contribuenti che effettuino **esclusivamente operazioni attive esenti** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#) e dunque che siano in possesso di un **pro-rata di detraibilità pari a zero**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Crediti industria 4.0: sì alla compensazione in presenza di ruoli***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A decorrere dal 1° gennaio 2011, in base alle disposizioni dell'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#), **la compensazione dei crediti di cui all'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#) "relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento".**

Il divieto di compensazione si riferisce **esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali** qualora si sia appunto in presenza di debiti iscritti a ruolo – per imposte erariali e relativi accessori – di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Trattasi, in altri termini, delle **compensazioni orizzontali** effettuate ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997](#), secondo il quale i contribuenti hanno la possibilità di effettuare i versamenti mediante compensazione in F24 tra crediti e debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche contributive, nei confronti dei diversi enti impositori.

Il divieto è superabile attraverso il **pagamento diretto all'agente della riscossione** dell'intero debito scaduto, utilizzando il **codice tributo RUOL** (istituito con [risoluzione 18/E/2011](#)).

In caso di **inosservanza del divieto** imposto dall'[articolo 31, comma 1, primo periodo, D.L. 78/2010](#) si applica **una sanzione pari al 50% delle somme iscritte a ruolo** per imposte e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, **fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.

Con la **circolare 13/E/2011** è stato chiarito che **la preclusione non opera per i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta**, pur essendo esposti nella sezione Erario del modello F24.

Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al **D.L. 78/2010**, la norma è tesa ad **azzerare**

**lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso.**

I crediti d'imposta cui la norma fa riferimento riguardano quelli che scaturiscono, ad esempio, dal prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) effettuato in misura superiore al dovuto; **diverso è il caso dei crediti agevolativi riconosciuti *ex lege* al verificarsi di determinate condizioni**, con la conseguenza che quest'ultimi *"in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale"*.

Già in passato, con riferimento al **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – da esporre nel quadro RU al pari del credito Industria 4.0** – la [circolare 5/E/2015](#) ha chiarito che **in base alle caratteristiche del credito in questione, non trova applicazione il divieto di compensazione** di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#).

Tale preclusione **non opera inoltre con riferimento ai seguenti crediti agevolativi**:

- **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**, di cui all'[articolo 3, D.L. 145/2013](#), così come sostituito dall'[articolo 1, comma 35, L. 190/2014](#) ([circolare 5/E/2016](#));
- **credito d'imposta scuola** (c.d. "school bonus"), di cui all'[articolo 1, commi da 145 a 150, L. 107/2015](#) ([circolare 20/E/2016](#));
- **credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno**, di cui all'articolo 1, commi da [98 a 108, L. 208/2015](#) ([circolare 34/E/2016](#));
- **credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura** (c.d. "art bonus"), di cui all'[articolo 1 D.L. 83/2014](#).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 451/2021](#) l'Agenzia delle entrate si è invece occupata del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**. Tale incentivo fiscale consente di beneficiare di un **credito d'imposta che varia dal 6 al 50%**, a seconda del periodo di competenza dell'investimento (anni 2020, 2021 e 2022) e della tipologia di bene strumentale acquistato (materiale, immateriale, 4.0 o NON).

Anche con riferimento al **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi** rientranti nel piano "Industria 4.0" è possibile utilizzare il **credito in compensazione F24 anche in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo** per un importo superiore a 1.500 euro.

Si segnala, infine, che **restano ferme le altre preclusioni previste dalla norma istitutiva del credito d'imposta per i beni Industria 4.0**, dettate dall'[articolo 1, comma 1052, L. 178/2020](#):

- il credito d'imposta **non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria**, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra **procedura concorsuale** prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#);
- per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque **subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Disapplicazione automatica per le società agricole senza effetto retroattivo***

di **Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

## AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 20027 del 14.07.2021](#), si è occupata dell'**intreccio** tra **società agricole** che optano per la determinazione del reddito su base catastale e disciplina delle c.d. **società di comodo** di cui all'[articolo 30 L. 724/1994](#), **affermando** che “**il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi dell'articolo 1, comma 128, L. 244/2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'articolo 30, L. 724/1994 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattiva.**”.

Come noto, il Legislatore, per incentivare l'utilizzo di forme societarie più strutturate rispetto alla società semplice, con l'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), ha introdotto le **società agricole** che si **caratterizzano** per avere quale oggetto sociale l'**esercizio esclusivo** delle **attività** previste dall'[articolo 2135 cod. civ.](#).

Le **società di comodo**, di contra, sono quelle società, di persone o di capitali, che, pur se dotate di patrimoni rilevanti, **non raggiungono** un determinato **livello** di **ricavi** ritenuto **congruo** e individuato in base a parametri fissati dal Legislatore.

A tal fine, in caso di **mancato superamento** del c.d. **test di operatività**, le società sono tenute a **dichiarare** un **reddito minimo** determinato applicando ai valori patrimoniali dell'esercizio delle percentuali proporzionali distinte per classi di cespiti.

In parziale **attenuazione** di tale norma, l'[articolo 30, comma 1, L. 724/1994](#), prevedeva una serie di **cause** di **esclusione** da tale disciplina e il **comma 4-ter** prevedeva la possibilità di **introdurre ulteriori cause** di disapplicazione della disciplina, da prevedersi a mezzo di decreto direttoriale.

Con il **provvedimento direttoriale** dell'Agenzia delle entrate del **14.02.2008**, sono state individuate ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione a cui se ne sono **aggiunte ulteriori** a mezzo del successivo **provvedimento direttoriale** dell'**11.06.2012**.

Proprio tale ultimo provvedimento ha introdotto, tra i **soggetti** che **non** sono **tenuti** a presentare **istanza di disapplicazione** dalla disciplina delle c.d. società di comodo, anche le **società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#)** e **rispettano le condizioni previste dall'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#)**.

Ne deriva che, ai fini della **disapplicazione automatica**, è **necessario**, da un lato, **esercitare** esclusivamente **attività agricole** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) e, dall'altro, rispettare i **requisiti** richiesti dall'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), e, quindi:

- indicazione nello **statuto** l'**oggetto sociale esclusivo agricolo**;
- inserimento nella **ragione sociale** della dicitura "**società agricola**".

**Non rileva**, invece, ai fini dell'esclusione automatica, l'equiparazione al **coltivatore diretto** (comma 3) e alla disciplina del "tipo" **società agricola lap** (comma 4).

Parimenti è **irrilevante** la circostanza che la società abbia **optato** o **meno** per la determinazione del **reddito** su **base catastale** così come che i redditi conseguiti rientrino o meno nel perimetro dell'[articolo 32 Tuir](#).

**Unico requisito** richiesto è rappresentato dall'[articolo 2135 cod. civ.](#)

Tale **disciplina** si rende **applicabile**, per espressa previsione del [provvedimento direttoriale dell'11.06.2012](#), a decorrere dal periodo di imposta **2012**.

L'[ordinanza n. 20027/2021](#), si occupa di **delineare** le **regole** applicabili per i **periodi di imposta precedenti**, in particolare con riferimento a quelle società agricole che hanno **optato**, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 1, comma 1093, L. 296/2006**, per la **determinazione del reddito** secondo le **regole catastali**.

In questo caso, come previsto dall'**articolo 3, comma 1, D.M. 213/2007**, il **reddito** prodotto **rimane** un reddito di **impresa** con la particolarità che viene determinato applicando le regole previste dall'[articolo 32 Tuir](#) e quindi dichiarando il **reddito agrario** (il **comma 2** precisa che il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito ex [articolo 32 Tuir](#), si determina secondo le regole ordinarie del reddito di impresa).

In ragione di ciò, come correttamente affermato dall'[ordinanza n. 20027/2021](#), "**le società agricole non erano state escluse dalla disciplina delle società di comodo, ritenendosi soltanto che l'opzione per la rendita catastale costituiva un elemento da valutare ai fini dell'ottenimento della disapplicazione su richiesta, ai sensi dell'articolo 37 bis, D.P.R. 600/1973, richiamato**

dall'articolo 30 L. 724/1994", di talché "Non vi era, dunque, **alcuna incompatibilità tra la riconosciuta possibilità di accedere alla tassazione catastale, quindi "forfettaria", con la soggezione alla presunzione di percezione del reddito minimo** di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994."

Ne deriva che, **per i periodi di imposta anteriori al 2012**, ai fini dell'esclusione dalla disciplina delle c.d. società di comodo, era **necessario attivare l'interpello disapplicativo**.



## PODCASTING

---

### **3 libri sul podcasting per fare business**

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Da *podcaster*, nella mia libreria non mancano i **3 libri sul podcast** che ti presento oggi. Sono titoli per tutti, non solo per gli addetti ai lavori, e sono scritti da chi per mestiere produce *podcast* da anni e conosce bene il mondo dell'audio. In particolare, sono libri che suggerisco alle **agenzie di comunicazione, ai responsabili marketing delle aziende o ai liberi professionisti** che ancora non usano il *podcast* per comunicare, ma che non ignorano la possibilità di integrare questo media nelle attività di *marketing*.

Il primo da cui parto si intitola proprio **Podcast Marketing**, scritto da **Gaia Passamonti** e edito da Hoepli. Gaia è umanista, *storytelling strategist* e co-fondatrice dell'agenzia di comunicazione Pensiero Visibile e della casa di produzione Storie Avvolgibili. In questo libro mette tutta la sua esperienza sulle tecniche di narrazione e la progettazione di contenuti audio digitali per la realizzazione di *branded podcast*.

Si tratta di un vero e proprio manuale per comprendere come nasce un *podcast* per aziende e **quale valore porta in una strategia di content marketing**. In un linguaggio semplice e intuitivo, parte dallo spiegare cos'è un *podcast* per poi arrivare alle fasi di progettazione e realizzazione. Ad arricchire il contenuto, sono presenti **case history e interviste** di alcuni dei protagonisti del *podcasting* italiano.

Il secondo titolo è **Branded Podcast** a cura di **Chiara Boracchi**, giornalista, *speaker* radiofonica e *podcaster*. Questo libro spiega i motivi per cui un brand dovrebbe usare il *podcast* per promuoversi e **quali leve mettere in atto per raggiungere il cuore degli ascoltatori**. L'obiettivo, infatti, è riuscire a coinvolgere il pubblico comunicando i valori propri del *brand*.

Il libro accoglie le voci di più autori *podcaster* indipendenti italiani che, ognuno per la propria parte, insieme analizzano **forme e opportunità dell'audio narrazione**. Un particolare focus è dato all'uso di questo media nelle istituzioni culturali come mezzo per avvicinare il pubblico al proprio territorio in modo innovativo e inclusivo.

L'ultimo testo si intitola **Podcast, il nuovo rinascimento dell'audio**, di cui **Damiano Crognali** è autore, edito da ROI Edizioni. Damiano è giornalista, video storyteller ed esperto di *podcast*, e si rivolge in particolare agli aspiranti *podcaster* che vogliono imparare a creare un prodotto editoriale in formato audio. Dopo una panoramica doverosa sul fenomeno *podcast* in Italia e oltreoceano, si focalizza sulle tecniche per rendere di successo le storie da ascoltare. È un manuale pratico che include le *best practice* per **creare un podcast da zero**.



Se il mondo del *podcasting* ti affascina ma vuoi scoprire un po' più da vicino come usarlo nella tua azienda o nella tua professione, questi 3 libri sul podcast ti aiuteranno ad entrare nel dietro le quinte della loro creazione.

